

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2170

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(FONTANA)

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18,
recante misure urgenti in materia di affitti agrari

Presentato il 25 gennaio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente analogo decreto-legge 24 novembre 1992, n. 458, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

Con tale decreto-legge il Governo ha inteso ovviare alle gravi conseguenze di ordine sociale che si sarebbero venute a creare per effetto della scadenza del primo scaglione dei contratti di affitto di fondi rustici, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 3 maggio 1982, n. 203, scadenza intervenuta l'11 novembre 1992.

Infatti, il momento produttivo che attraversa l'agricoltura fa ritenere probabile, qualora non intervengano immediatamente le necessarie misure correttive alla libera disponibilità dei diritti delle parti interessate, un allontanamento coattivo dei coltivatori diretti dai fondi, con conseguente dispersione di capacità professionali e di forza lavoro. E se si considera che il numero dei coltivatori diretti interessati dalla scadenza è considerevole, in quanto il contratto di affitto in Italia tradizionalmente rappresenta una delle modalità più utilizzate per acquisire la disponibilità dei fondi da parte dei non proprietari, si appalesa in tutta la sua evi-

denza la necessità di un intervento opportuno e tempestivo.

Il provvedimento d'urgenza si propone, senza ledere l'autonomia negoziale delle parti, di favorire in vario modo la permanenza del coltivatore non proprietario sulla terra che coltiva, ampliando il diritto di prelazione nell'acquisto e introducendo la prelazione nell'affitto. Viene inoltre prevista la composizione dei contrastanti interessi, a livello regionale, mediante accordi collettivi da stipularsi con l'intervento delle organizzazioni professionali. A tale fine, il decreto dispone la sospensione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi per un periodo massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si ritiene, pertanto, opportuno reiterare le disposizioni del decreto-legge in questione, fatto salvo l'articolo 4 del medesimo.

Tale articolo, che prevede l'estensione del diritto di prelazione nell'affitto e di riscatto all'ipotesi di conferimento di terreni agricoli in società commerciali e di liquidazione di società dello stesso tipo, è stato negativamente valutato sia dalla XIII Commissione agricoltura che dalla I Commissione affari costituzionali della Camera, che lo hanno ritenuto eccessivamente compressorio del diritto di proprietà.

Pertanto, conformemente alle indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 10.3.1/77-7237 del 29 aprile 1988, si è provveduto, in tale occasione, a sopprimere la disposizione dell'articolo 4.

Il provvedimento non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui non si rende necessario redigere la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, recante misure urgenti in materia di affitti agrari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 458.

Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1993.

Misure urgenti in materia di affitti agrari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di affitti agrari, anche al fine di corrispondere alla favorevole valutazione espressa dalla Camera su analoghe iniziative parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.* — 1. Il conduttore ha diritto, a parità di condizioni, ad essere preferito ai terzi, nel caso in cui il locatore intenda concedere in affitto il fondo alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 2, ovvero, per gli altri contratti di affitto, ivi compresi quelli aventi origine da conversione dei contratti associativi ai sensi dell'articolo 25, alla scadenza prevista dall'articolo 1 o dalla diversa scadenza pattuita dalle parti. A tal fine il locatore deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del comma terzo dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal comma primo dell'articolo 45 della presente legge.

2. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempimento o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5.

4. Il conduttore conserva il diritto di prelazione anche nel caso in cui il rapporto contrattuale tra il locatore ed il nuovo conduttore cessi comunque entro un anno. ».

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 23 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: « negli articoli 3, » è inserito il seguente numero: « 4-bis, ».

ARTICOLO 3.

1. I conduttori in affitto di fondi agricoli di cui agli articoli 6, 7 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conservano il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per un anno dalla cessazione del contratto di affitto per scadenza del termine, anche dopo il rilascio del fondo.

ARTICOLO 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni convocano le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, per la stipulazione di accordi collettivi in materia di contratti agrari.

2. Sino alla convocazione di cui al comma 1 e comunque per non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese le procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici comunque condotti.

3. È comunque fatta salva l'applicazione dell'articolo 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

4. Per il medesimo periodo di cui al comma 2 le parti possono stipulare accordi in deroga, ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Nei casi in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone, quest'ultimo è determinato dalla commissione di cui all'articolo 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo aver sentito le parti e tenuto conto dello stato di produttività del fondo e della redditività dello stesso.

ARTICOLO 5.

1. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a destinare almeno il 40 per cento delle disponibilità annuali al finanziamento di operazioni di acquisto di terreni proposte

nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsti dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

2. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

3. L'istruttoria dell'operazione deve essere espletata autonomamente dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina entro quattro mesi dalla presentazione della relativa domanda di finanziamento.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

FONTANA, *Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.